

ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI FIRENZE

**Seduta consiliare del 22 marzo 2004**

..Omissis..

Il Consigliere Marco Jodice illustra le problematiche relative all'interpretazione da darsi al disposto dell'art. 14 della Legge 143/1949.

*Sull'antica questione di quale sia l'importo dei lavori da considerare ai fini della determinazione dell'onorario spettante all'architetto progettista e direttore dei lavori sono state date, nel tempo, le risposte più diverse.*

*Secondo l'art. 14 citato, "agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista, le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente (la tabella A, n.d.r.), avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente."*

*Un progetto di architettura interessa sempre più di una categoria: impianti elettrici, antifurto, antincendio, telefonia (classe III categoria c), impianti di riscaldamento e condizionamento (classe III categoria b), impianti idraulici e sanitari (classe III categoria a), struttura (classe I categoria f o g). Resta, infine, l'edificio che quella struttura e quegli impianti contiene che sarà classificato nelle categorie da a ad e della classe I.*

*Ciò che risulta evidente dal testo è dunque che:*

- colui che provvede al calcolo strutturale calcolerà il suo compenso in funzione del costo necessario a realizzare la struttura in c.a. (fondazioni, solai, pilastri, cordoli e travi) o della struttura in mattoni (fondazioni, pareti, solai, cordoli e travi);*
- colui che provvede al calcolo degli impianti di trattamento dell'aria (riscaldamento o condizionamento), lo farà in funzione del costo di detti impianti;*
- così come chi provvede al calcolo dell'impianto elettrico, idrico, ecc.*
- chi provvede all'ideazione e all'esecuzione dell'edificio, calcolerà i suoi compensi applicando al costo di costruzione la percentuale prevista per la categoria di appartenenza di quel progetto (scuola, macello, villino, prigione o serra che sia).*

*Del resto, così non fosse, l'opera di chi concepisce il progetto architettonico e lo rende realizzabile coordinando l'operato di strutturisti e impiantisti affinché le rispettive soluzioni non collidano tra loro e quelle, insieme, non compromettano il progetto stesso, verrebbe compensata, una volta tolti gli importi degli impianti e della struttura, in base al solo costo delle finiture... In certi casi, come ad esempio nel progetto di un ponte, all'ideatore del progetto, con quella interpretazione, non toccherebbe alcun compenso.*

*Oggi, in seguito alla emanazione del D.M. 404/2001, non c'è più spazio per quella lettura. Si legge, infatti, all'art. 5 del citato D.M. che "per l'ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme". Mentre "alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale".*

*Se questo vale per la progettazione, varrà ancor di più per la direzione dei lavori per la quale il Direttore incaricato risponde civilmente e penalmente per ogni aspetto dell'opera anche quando viene affiancato, come a volte si usa, da un direttore delle opere strutturali e/o delle opere impiantistiche.*

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Firenze, VISTA la legge 143/1949 e successivi DD.MM.,

CONSIDERATA la lettera dell'art.14 della Legge suddetta,

CONSIDERATO il disposto dell'art.5 del D.M. 404/2001,

**DELIBERA:**

**Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista ideatore e coordinatore del progetto architettonico (per il quale l'importo delle opere edilizie sia preponderante), il calcolo venga effettuato applicando la percentuale prevista dalla tabella A della L.143/1949 per la categoria del progetto (da I/a a I/e) e sull'intero ammontare dell'opera. Per determinare i compensi delle progettazioni specialistiche (strutturali, impiantistiche, ecc.) si**

**applicheranno le aliquote previste per ciascuna delle corrispondenti prestazioni (ex tab.A citata) relativamente all'importo di ciascuna di esse.**

[inizio pagina](#)